

News fiscale del 02.07.2025

NATURA E TRATTAMENTO FISCALE DEI “PREMI” CORRISPOSTI DALLE FSN, ASD E SSD AD ATLETI E TECNICI NELL’AREA DEL DILETTANTISMO

Parere Agenzia Entrate fornito ad altra FSN

Premessa

L’Agenzia delle Entrate, in risposta a specifici quesiti posti da altra Federazione Sportiva Nazionale, ha di recente fornito il suo parere sul trattamento fiscale delle **somme versate** a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, **a titolo di premio** per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, ma anche **a titolo di partecipazione a raduni**, da parte di Federazioni sportive nazionali, Associazioni e società sportive dilettantistiche.

Nel parere, l’Agenzia ritiene che ai premi corrisposti nell’ambito di un rapporto di lavoro sportivo, disciplinato dal Dlgs 36/2021, e percepiti quindi dai lavoratori sportivi in dipendenza di contratti di lavoro sportivo di cui sono titolari, non sia applicabile la ritenuta a titolo d’imposta del 20%, ma trovi invece applicazione l’ordinaria imposizione, quella cioè che si applica alla parte fissa della retribuzione del lavoratore stesso.

A seguire esaminiamo alcuni aspetti della consulenza giuridica fornita dall’Agenzia delle Entrate che, a nostro avviso, assumono rilevanza anche nell’ambito dello sport della pallacanestro.

Ritenuta 20% sia sui premi che sulle somme ricevute per la partecipazione a raduni

L’Agenzia delle Entrate, prima di passare esaminare il trattamento dei cd “Premi”, ricorda che, in virtù della Riforma dello Sport, il lavoro sportivo può essere esercitato nella forma di lavoro subordinato, lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, e che, pertanto, i redditi che ne derivano rientrano alternativamente, sulla base dello specifico contratto di lavoro attivato (secondo la generale disciplina civilistica e la speciale normativa dettata dal D.Lgs. 36/2021) nella categoria dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o dei redditi di lavoro autonomo.

Nel parere viene, quindi, riportato il dettato dell’articolo 36, co. 6-*quater*, del DLgs 36/2021, che disciplina dal punto di vista fiscale le somme versate ad atleti e tecnici, a titolo di premio e per la partecipazione a raduni, stabilendo che *«Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o*

internazionali, da parte di CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASSOCIAZIONI e SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE, sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, 2° comma, del DPR 29.09.1973, n. 600».

L'Agenzia ritiene che le somme in questione **devono essere assoggettate a ritenuta nella misura del 20% a titolo di imposta**, qualora corrisposte a soggetti persone fisiche, che in base al regolamento adottato dalla Federazione, possano essere qualificati come «**atleti**» o «**tecnici**», e questo anche nel caso in cui i percipienti siano soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo o di impresa.

La **ritenuta nella misura del 20%** deve essere applicata anche sui premi corrisposti a **soggetti non fiscalmente residenti**, salva l'eventuale applicazione di convenzioni contro la doppia imposizione. Alle somme in questione non si applica pertanto la ritenuta del 30% prevista per altre tipologie reddituali dall'art. 25 del Dpr 600/73.

L'Agenzia delle Entrate specifica che dal **punto di vista soggettivo**, la disposizione identifica puntualmente i soggetti eroganti (CONI, CIP, **Federazioni sportive nazionali**, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, **Associazioni e società sportive dilettantistiche**), nonché i **percettori** dei premi soggetti alla ritenuta (**atleti e tecnici tesserati operanti dell'area del dilettantismo**).

Sotto il **profilo oggettivo**, l'ambito di applicazione della disposizione in esame è, sempre a parere dell'Agenzia, circoscritto ai **premi conseguiti dai predetti soggetti in funzione della loro partecipazione a competizioni sportive, nonché per la sola partecipazione a raduni**, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali.

Importante!!!

Il parere fornito dall'Agenzia delle Entrate stabilisce che sono assoggettate alla ritenuta del 20%:

- sia le somme conseguite a titolo di premi per la partecipazione a competizioni sportive nazionali o internazionali, che le somme ricevute per la partecipazione a raduni, come componenti delle squadre nazionali di disciplina, a condizione che gli stessi raduni siano connessi alla preparazione delle predette manifestazioni nazionali e internazionali;
- **i premi corrisposti a soggetti non fiscalmente residenti**, salva l'eventuale applicazione di convenzioni contro la doppia imposizione.

Natura dei premi corrisposti a soggetti con i quali sono in corso rapporti di lavoro dipendente, assimilato o autonomo

Con riferimento ai premi erogati dalla *Federazione* o dalle ASD e SSD iscritte nel RASD **nell'ambito di un rapporto di lavoro sportivo ex Dlgs 36/2021** (lavoro subordinato, lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa), e percepiti quindi dai lavoratori sportivi in dipendenza dei contratti di lavoro sportivo di cui sono titolari, l'Agenzia Entrate ritiene che non sia applicabile la disciplina della ritenuta del 20%, anche qualora le somme erogate siano qualificate, nelle varie tipologie di contratti di lavoro sportivo, come "premi" correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi.

Ciò in quanto le suddette somme costituiscono parti variabili della retribuzione fissata nel contratto di lavoro e devono essere assoggettate ad imposizione unitamente alla parte fissa della retribuzione stessa, secondo le regole proprie della categoria reddituale in cui esse ricadono, in funzione della modalità di svolgimento della

prestazione lavorativa (ad esempio, lavoro subordinato o autonomo, oppure collaborazione coordinata e continuativa).

Importante!!!

Il parere fornito dall'Agenzia delle Entrate stabilisce che, in presenza di un rapporto di lavoro sportivo, **i premi devono essere assoggettati a ritenuta a seconda della rilevanza reddituale che assumono per il percipiente, non potendo trovare applicazione la ritenuta alla fonte del 20%.**

Assoggettamento ad IVA dei premi corrisposti a soggetti con i quali sono in corso rapporti di lavoro autonomo (soggetto titolare di partita Iva)

Al riguardo l'Agenzia Entrate ritiene che il premio erogato nell'ambito di un contratto di lavoro sportivo assuma rilevanza ai fini Iva, per il percettore che, in quanto lavoratore autonomo, si qualifichi come soggetto passivo ai fini della citata imposta.

In tale ipotesi, infatti, la somma relativa al premio costituisce parte del compenso della prestazione di lavoro autonomo esercitata a favore del soggetto erogatore, e deve essere assoggettata a Iva al pari dell'intero corrispettivo ricevuto.